

Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.) –

Art. 13 dello Statuto approvato a Brescia il 18 giugno 2015

1. Costituzione

Entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio nomina i componenti della C.E.N. che restano in carica fino all'anno che recede la successiva Assemblea elettorale.

2. Composizione

Essa è costituita da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti, il Segretario.

3. Compiti

La C.E.N. svolge le attività prescritte dal Regolamento e dello Statuto per quanto attiene all'elezione dei componenti i Com.Ter. e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima.

A tal fine essa ha facoltà di nominare un proprio Segretario scegliendolo fra i Soci votanti.

Inoltre la C.E.N. ha il compito di:

- Verificare ed aggiornare l'elenco dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Determinare il numero dei Delegati all'Assemblea elettorale di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci rilevati al 31 dicembre dell'anno che recede l'Assemblea elettiva.
- In caso di Assemblea elettorale verifica che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.